

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA DEI PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. 55/2014 PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI DIFENSORI DELLE PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D'ORA IN POI ANCHE PSS (ART. 74 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) ED EQUIPARATI: COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (ART. 115 T.U.), IMPUTATI DIFESI D'UFFICIO INSOLVENTI (ART. 116 T.U.), IMPUTATI IRREPERIBILI DICHIARATI O DI FATTO (ART. 117 T.U.).**

In data 11 gennaio 2023 la Corte d'Appello di Ancona, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, la Camera Penale di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino hanno sottoscritto il Protocollo avente ad oggetto quanto indicato nel titolo.

Il Protocollo si inserisce nell'ambito di una serie di progetti comuni tesi a migliorare il funzionamento e l'efficienza degli uffici giudiziari e di tutto quanto ad essi riferibile.

Scopo del Protocollo è quello di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi al fine di assicurare criteri tendenzialmente uniformi, con valutazioni eque ed omogenee, di snellire le relative procedure e di ridurre il numero delle opposizioni.

**1. Richiesta per la liquidazione del PSS.**

a) Secondo quanto previsto dall'art. 37 bis del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal provvedimento attuativo emesso in data 6 ottobre 2020 dalla Direzione Generale dei Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia, la richiesta di liquidazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica utilizzando a tal fine la piattaforma SIAMM "LSG-GIUSTIZIA", accessibile attraverso il portale <https://lsg.giustizia.it>, previa registrazione da parte dell'utente. Ove trasmessa via web prima dell'udienza la Corte decide sull'istanza con decreto da emettere contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio.

b) In caso di procedimento celebrato in presenza, il difensore provvederà a presentare in udienza duplice copia dell'istanza di liquidazione già trasmessa via web, con allegata la ricevuta di deposito dell'istanza generata dal SIAMM;

c) in caso di procedimento celebrato mediante trattazione scritta, il difensore provvederà a trasmettere la medesima documentazione di cui al punto b) via pec, all'indirizzo [depositoattipenali2.ca.ancona@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali2.ca.ancona@giustiziacert.it), prima dell'udienza.

La richiesta dovrà essere effettuata per le fasi effettivamente svolte.

Vengono concordate con il presente protocollo varie fasce di importi, con la distinzione in fasi prevista dalla legge, secondo le tabelle che seguono.

Nel caso in cui il difensore difenda più imputati ammessi al PSS e la difesa comporti l'esame di specifiche e distinte questioni, l'aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 10% dell'importo dei compensi per il primo.

Se il difensore assiste più imputati ammessi al PSS con stessa posizione processuale e la prestazione non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni, l'aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 5% dell'importo dei compensi per il primo.

Se la parte civile è ammessa al PSS la liquidazione avverrà coi medesimi criteri sopra indicati per l'imputato.

Con la richiesta di liquidazione deve essere depositata:

- a) copia del decreto di ammissione al PSS;
- b) copia certificazione di iscrizione all'albo dei difensori per il PSS;
- c) revoca o conferimento dell'incarico nel caso in cui vi sia stata successione di più difensori per lo stesso procedimento;
- d) autocertificazione con la quale il difensore dichiara, sotto la propria responsabilità, l'attività svolta (se abbia, o meno, redatto l'atto d'impugnazione, a quante udienze abbia partecipato personalmente o a mezzo di delegato, se abbia, o meno, partecipato alle udienze nelle quali si sia eventualmente svolta attività istruttoria diversa dalla mera produzione documentale);
- e) qualora la richiesta di liquidazione venga presentata fuori udienza e si tratti della sola fase di giudizio della cassazione, il difensore allegherà autocertificazione contenente la riproduzione integrale del testo del dispositivo emesso dalla medesima corte di cassazione.

Sarà facoltà del difensore indicare, nella richiesta, le eventuali situazioni che giustificano, a suo avviso, la necessità di discostarsi dagli importi indicati in tabella.

## **2. Decreto di liquidazione**

La liquidazione verrà effettuata contestualmente al provvedimento che definisce il procedimento (dispositivo di sentenza/ordinanza).

La lettura in udienza del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

Qualora la decisione sia riservata e differita, come avviene ad esempio per gli incidenti di esecuzione, la liquidazione dovrà avvenire, di regola, entro il termine di deposito del provvedimento che definisce la fase processuale, sì da consentire la contestualità.

La richiesta di liquidazione presentata e gestita in ossequio al presente protocollo comporta per le parti la rinuncia alla notifica del decreto e l'accettazione preventiva degli importi liquidati laddove conformi al protocollo e per il giudice la motivazione *per relationem* facendo richiamo al presente accordo. La procedura della liquidazione contestuale riguarderà quindi le istanze che si attengano ai parametri concordati nel presente protocollo: laddove la parte istante ritenga di discostarsi, motivandone le ragioni, la richiesta verrà presa in riserva dal collegio giudicante e decisa come se fosse stata presentata fuori udienza.

Qualora l'istanza non sia presentata dal difensore in tempo utile per l'udienza ma, sempre per via telematica, soltanto successivamente, la Corte procederà comunque a una sollecita definizione, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. In tal caso il decreto sarà notificato dalla Cancelleria.

La liquidazione di compensi diversi da quelli di cui al presente protocollo è da ritenersi eccezionale, dovrà essere espressamente motivata sia dal difensore richiedente che dalla Corte e in tal caso non vale per le parti la rinuncia alla impugnazione.

Gli importi indicati in tabella saranno maggiorati del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e non si terrà conto della voce "trasferte".

### **3. Questioni riguardanti la difesa d'ufficio.**

Le disposizioni di cui sopra, se compatibili, si applicano anche alla liquidazione dei compensi dei difensori delle persone equiparate a quelle ammesse al PSS (collaboratori di giustizia ex art. 115 DPR 115/2002; imputati insolventi ex art. 116 DPR 115/2002; imputati irreperibili dichiarati o di fatto ex art. 117 DPR 115/2002).

#### **3.1 Imputato irreperibile.**

Qualora l'attività difensiva sia prestata nei confronti di imputato dichiarato irreperibile, all'istanza andrà allegata copia del decreto di irreperibilità.

Qualora l'attività difensiva sia prestata nei confronti di imputato irreperibile di fatto, il difensore fornirà la prova dell'infruttuoso esperimento della procedura per il rintraccio dell'assistito, producendo:

- invio di raccomandata con ricevuta di ritorno all'ultimo domicilio noto (eletto e reale) con richiesta di pagamento e messa in mora;
- certificato di residenza dell'ultimo Comune nel quale l'irreperibile risulta iscritto alla relativa anagrafe;
- richiesta alla autorità diplomatica per irreperibile straniero con possibilità di produrre la sola richiesta qualora nel termine di 3 mesi dal ricevimento l'Autorità Diplomatica non la riscontri;
- autodichiarazione del difensore che attesti come l'avvio della procedura di recupero risulti inutile e/o infruttuosa;
- certificazione del DAP.

Non potrà, quindi, essere sufficiente, per ritenere sussistente la situazione d'irreperibilità di fatto, la semplice mancata ricezione della raccomandata contenente l'invito al pagamento degli onorari.

Il difensore è esentato dal previo esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali.

#### **3.2 imputato insolvente.**

Qualora siano state esperite procedure di recupero ex art. 116 DPR 115/2002, il difensore potrà richiedere la liquidazione del compenso, determinato nell'importo standard e onnicomprensiva di € 300, oltre rimborso forfettario 15%, accessori di legge (da intendersi sempre come IVA e CPA).

Per l'imputato insolvente il difensore dovrà in ogni caso produrre:

- decreto ingiuntivo non opposto, atto di precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo;
- visura presso i registri immobiliari e presso il PRA;
- esito accertamento presso Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare l'inesistenza di fonti di reddito;

#### **4. Tabelle.**

##### **Ipotesi A) Sentenze ex art. 129 c.p.p. e incidenti di esecuzione**

per la fase di studio euro 240

per la fase introduttiva euro 450

per la fase decisoria euro 660

totale euro 1.350 – 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002 = euro 900 oltre 15% per spese forfettarie

##### **Ipotesi B) dibattimenti ordinari**

per la fase di studio euro 330

per la fase introduttiva euro 660

per la fase decisoria euro 810

totale euro 1.800 – 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002 = euro 1.200 oltre 15% per spese forfettarie

##### **Ipotesi C) dibattimenti senza fase introduttiva (ad esempio in caso di impugnazione del PG, o di difensore nominato successivamente all'impugnazione)**

per la fase di studio euro 330

per la fase decisoria euro 795

totale euro 1.125 – 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002 = euro 750 oltre 15% per spese forfettarie

##### **Ipotesi D) dibattimenti senza fase decisoria (ad esempio sentenze *de plano*)**

per la fase di studio euro 330

per la fase introduttiva euro 645

totale euro 975 – 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002 = euro 650 oltre 15% per spese forfettarie

##### **Ipotesi E) dibattimenti con rinnovazione istruttoria**

per la fase di studio euro 330

per la fase introduttiva euro 660

per la fase istruttoria euro 450

per la fase decisoria euro 810

totale euro 2.250 – 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002 = euro 1.500 oltre 15% per spese forfettarie

**Ipotesi F) fase Cassazione – competenza Corte Appello ex art. 83/2 DPR 115/2002**

per la fase di studio euro 480

per la fase introduttiva euro 1.320

per la fase decisoria euro 1.350

totale euro 3.150 – 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002 = euro 2.100 oltre 15% per spese forfettarie



**Variabili in aumento**

Vanno infine previsti i seguenti, eventuali, aumenti forfettari, da applicare una volta individuata la somma liquidabile per tutte le fasi:


- € 200 qualora si difenda imputato sottoposto a misura cautelare (comprensiva di ogni eventuale istanza cautelare venga proposta nel corso del giudizio).

Sottoscritto in Ancona, il giorno 11 gennaio 2023


Per la Corte di Appello di Ancona  
il Presidente Dr. Luigi Antonio Catelli      il Presidente della Sezione Penale Dr. Giovanni Treré



Per la Procura Generale presso la Corte di Appello di Ancona  
il Procuratore Generale f.f. Dr. Luigi Orténi



Per l'Ordine degli Avvocati di Ancona e, su delega, per gli Ordini degli Avvocati di Urbino,  
Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno  
il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona Avv. Maurizio Miranda




Per l'Ordine degli Avvocati di Fermo  
il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Stefano Chiodini




---

Per la Camera Penale di Ancona e, su delega, per la Camera Penale di Ascoli Piceno  
il Presidente della Camera Penale di Ancona Avv. Francesca Petruzzo




---

Per la Camera Penale di Urbino  
il Presidente Avv. Marcello Fagioli




---

Per la Camera Penale di Pesaro  
il Presidente Avv. Marco Baietta




---

Per la Camera Penale di Macerata  
il Presidente Avv. Jacopo Allegri



---

Per la Camera Penale di Fermo  
il Presidente Avv. Andrea Albanesi



---